



CASSA EDILE DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

Le contribuzioni dovute alla Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo e le prestazioni contrattuali ed extracontrattuali erogate dalla medesima sono regolate dal CCNL, stipulato tra ANCE e le Organizzazioni dei lavoratori FENEAL/UIIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, dal contratto integrativo provinciale e dagli accordi intervenuti tra ANCE e Federazioni provinciali dei lavoratori suddette delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 2 - ISCRIZIONE DELLA DITTA

Ai fini dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'Impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita scheda di adesione alla Cassa corredata dell'accettazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e deliberative e della documentazione ad essa allegata.

In relazione ai meccanismi di rilascio del DURC On Line è tenuta all'iscrizione alla Cassa anche l'Impresa che, pur svolgendo attività edile, non abbia dipendenti. Tale iscrizione determina una adesione esclusivamente anagrafica e non comporta obblighi contributivi per l'Impresa.

Questa ha validità 6 mesi dalla sottoscrizione al termine dei quali l'impresa è tenuta a rinnovare l'iscrizione producendo nuovamente apposita dichiarazione.

Art. 3 - DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

L'Impresa iscritta ha l'obbligo di denunciare, ogni mese, alla Cassa Edile, attraverso gli strumenti predisposti da quest'ultima, compilando per ogni dipendente occupato tutti i dati richiesti.

Per effetto delle disposizioni contrattuali in materia di previdenza integrativa, l'impresa è tenuta a segnalare anche l'iscrizione di personale impiegatizio ai fini della sola esazione dell'apposita contribuzione obbligatoria.

In caso di breve sospensione dell'attività o di momentanea assenza di personale l'Impresa è tenuta all'obbligo di cui sopra denunciando ogni mese quanto dovuto, recapitando in Cassa Edile le denunce firmate, ancorché in bianco.

In caso di sospensione di attività con dipendenti l'Impresa deve comunicare alla Cassa tale circostanza producendo l'apposita modulistica opportunamente sottoscritta e corredata della documentazione richiesta a corredo.

Art. 4 - COMUNICAZIONI

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Cassa Edile:

- a) la variazione di ragione sociale;
- b) la variazione della sede;
- c) la cessazione di attività;
- d) le variazioni di residenza e qualifica dei dipendenti;
- e) ogni variazione inerente i dati oggetto del rapporto Impresa/Operaio/Cassa Edile.

La Cassa Edile si intende sollevata da ogni responsabilità dovesse derivarle a causa della mancata ovvero inesatta comunicazione dei predetti dati.

Art. 5 - EROGAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti sono erogati dalla Cassa Edile all'iscritto una volta l'anno nel corso del mese di Dicembre (generalmente entro il giorno 15). In tale occasione la Cassa provvede ad erogare esclusivamente gli accantonamenti di competenza regolarmente versati dall'Impresa.

Possono erogarsi nel corso del mese di Giugno quelli relativi al semestre Ottobre-Marzo precedente purché venga fatta domanda dal singolo lavoratore su apposito modulo da prodursi entro la fine del mese di Maggio.

E' esclusa l'erogazione in date diverse da quelle di cui ai commi precedenti se non per:

- a) passaggio ad altro settore produttivo;
- b) emigrazione o ritorno in patria;
- c) collocamento in pensione;
- d) decesso dell'iscritto (richiesta a cura degli eredi);
- e) gravi motivi familiari opportunamente descritti e/o documentati.

Art. 6 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Agli iscritti la Cassa Edile eroga le prestazioni extracontrattuali derivati da quanto esposto all'Art.1.

Si intende iscritto alla Cassa Edile l'operaio che, alla data della domanda sia dipendente di una impresa che abbia rispettato il disposto dell'Art.3 per lo stesso periodo.

Il diritto alle prestazioni matura in capo all'iscritto, come identificato ai sensi dei commi precedenti, quando risultino rispettati i criteri ed i limiti fissati dal Regolamento delle Prestazioni.

Per ottenere le prestazioni il lavoratore deve fare domanda su apposita modulistica e rispettare i termini e le condizioni stabilite dal Regolamento per la prestazione richiesta.

Art. 7 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo nazionale tra INPS-INAIL-CNCE sul DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva ed a seguito delle modifiche previste con l'introduzione del DURC On Line - il DURC va richiesto esclusivamente per via telematica sui portali web di INPS ed INAIL dopo essersi dotati di idonee credenziali di accesso rilasciate dai rispettivi Enti.

Le regole nazionali dettate dalle disposizioni sul DURC prevedono che è considerata in regola quell'impresa che abbia effettuato il versamento dell'importo relativo alla denuncia mensile del secondo mese antecedente la richiesta del DURC (Es. DURC chiesto nel mese di ottobre = regolarità dovuta ai fini DURC pagamento della denuncia del mese di luglio scaduto il 31 agosto).

Resta tuttavia impregiudicata la facoltà della Cassa di agire per il recupero del quanto dovuto per il mancato pagamento di denunce successive.